



Comunità Montana dell'Esino – Frasassi
(Provincia di ANCONA)
Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi



Via Dante, 268 – 60044 Fabriano An

Tel. 0732.695230 Fax 0732.226042

COPIA

COD.718086

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNITARIO

NUM. 29 DEL 29-12-2012

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE E PER IL RISARCIMENTO DANNI ALLE PRODUZIONI AGRO - FORESTALI NEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di dicembre alle ore 11:25, in Fabriano, nella sala delle adunanze della Comunità Montana, si è riunito il Consiglio Comunitario, convocato su invito del Presidente della Comunità Montana, partecipato ai Sigg.ri Consiglieri; risultano presenti alla trattazione dell'argomento all'oggetto:

| | | | |
|----------------------|---|---------------------|---|
| ALESSANDRONI DAVID | P | MARCHETTI LAMBERTO | A |
| BOMPREZZI ANDREA | P | MEDARDONI GIUSEPPE | P |
| CANTIANI MASSIMO | P | PESCIARELLI UGO | A |
| CERIONI LUIGI | P | RAGNI SAURO | P |
| CORINALDESI GIUSEPPE | P | SAGRAMOLA GIANCARLO | P |
| GIULIANI FABRIZIO | P | | |

Risultano presenti n. 9 e assenti 2

-Assiste alla seduta e verbalizza il SEGRETARIO GENERALE della Comunità Montana Dott. ELVIO MASSI.
-Accertato il numero legale, il Presidente della Comunità Montana invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

-Il Presidente della Comunità Montana all'inizio di seduta nomina scrutatori i Signori:

La seduta è di Prima convocazione ed è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

-Visto il documento istruttorio dell'ufficio competente infra trascritto integralmente;
-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
-Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta corrispondente n.36 del 17-12-2012, ai sensi dell'art.49, comma 1°, D. Lgs. 267/00:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 21-12-2020

Il Responsabile del servizio

F.to **Dott. MASSIMILIANO SCOTTI**

-Con l'esito della votazione infra riportato;

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

PRESIDENTE
F.to FABRIZIO GIULIANI

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ELVIO MASSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COPIA CONFORME

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale della Comunità Montana, per 15 giorni consecutivi dal 25-02-2013 al 12-03-2013 al n°138, ai sensi dell'art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009. La presente è copia conforme all'originale conservata agli atti d'ufficio

Lì 25-02-2013

SEGRETARIO GENERALE
Dott. ELVIO MASSI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE E PER IL RISARCIMENTO DANNI ALLE PRODUZIONI AGRO-FORESTALI NEL PARCO NATURALE REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

UDITO il relatore in merito alla proposta in oggetto;

RICHIAMATO il Piano del parco naturale regionale Gola della Rossa e di Frasassi approvato con Del Cons Reg. n. 60 del 26 giugno 2007 che ha tra le sue finalità di assicurare la tutela del territorio del Parco, con riferimento al patrimonio delle sue risorse identitarie e in particolare dei suoi valori di naturalità e di biodiversità. Compatibilmente con le finalità primarie della tutela ambientale, persegue lo sviluppo sostenibile del territorio, mirando alla crescita del benessere degli abitanti insieme alla salvaguardia dei diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse esistenti;

RICHIAMATO l'art. 34 comma 5 del Regolamento del Parco "Danni provocati alla produzione agricola dalla fauna selvatica", il quale prevede che l'Ente gestore del Parco indennizza i proprietari o i conduttori dei fondi ricompresi nel perimetro del Parco per danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica secondo un apposito disciplinare attuativo;

VISTO che con deliberazione n° 44 del 30/09/97, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 30/10/97 al n° 13411/97, il Consiglio Comunitario dell'Ente, ha approvato il "Regolamento per l'indennizzo dei danni alla produzione agricola provocati dalla fauna selvatica nell'area del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi", successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunitario n° 22 del 27/04/99 esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 11/05/99 al n° 2132/99;

RITENUTO necessario, alla luce dell'esperienza maturata nella gestione dei danni in agricoltura, modificare tale regolamento al fine di implementare la funzionalità delle misure di prevenzione da attuare per il controllo della specie cinghiale quale responsabile principale dei danni alle produzioni agro-forestali nel Parco;

VISTA la proposta degli Uffici che hanno provveduto a riformulare il nuovo Regolamento per la gestione del cinghiale e per il risarcimento danni alle produzioni agro-forestali nel Parco;

VISTO che tale proposta è stata discussa in almeno tre riunioni dal mese di maggio 2012 ad oggi con gli Agricoltori, gli Operatori di gestione degli ungulati e con le Associazioni Agricole di zona;

DATO ATTO che il Regolamento in oggetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Scientifico e della Comunità del Parco nella seduta del 14/12/2012 per ricevere osservazioni utili in merito, come risulta da relativi verbali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Ambiente in ordine alla regolarità tecnica del Regolamento;

RITENUTO il Regolamento per la gestione del cinghiale e per il risarcimento danni alle produzioni agro-forestali de quo meritevole di approvazione;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per la gestione del cinghiale e per il risarcimento danni alle produzioni agro-forestali nel Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi” costituito da n. 14 articoli, nel testo allegato sub “A”, quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che dalla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento, cessa di avere efficacia il previgente Regolamento citato in premessa di cui alla deliberazione di Consiglio Comunitario n. 44/1997;
3. di dare mandato al Direttore dell’Area Ambiente di porre in essere tutti gli atti e tutte le procedure necessari e conseguenti per dare attuazione al presente Regolamento;
4. di pubblicare il suddetto Regolamento in maniera permanente nel sito istituzionale della Comunità Montana dell’Esino – Frasassi ed in quello del Parco Naturale Regionale del Parco Gola della Rossa e di Frasassi.



Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi

Via Marcellini 5, 60048 Serra San Quirico (AN)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE
E PER IL RISARCIMENTO DANNI ALLE PRODUZIONI AGRO-
FORESTALI
NEL PARCO NATURALE REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E
DI FRASASSI**

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

- 1.** Il presente regolamento, redatto in applicazione a quanto previsto dalla L. 394/91, dalla L. 15/94 e dal Regolamento del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi (in seguito denominato Parco) approvato con Del. Cons. n. 14 del 12/06/2008, norma le attività riferite alla gestione del Cinghiale e gli interventi correlati con gli impatti prodotti dalla specie.
- 2.** La gestione è finalizzata al mantenimento della popolazione di Cinghiale in equilibrio con l'ecosistema del Parco e con un livello di impatto sulle produzioni agro-forestali nonché di rischio per la pubblica incolumità che deve essere sostenibile sia economicamente che socialmente.
- 3.** Per gestione del Cinghiale devono intendersi: tutte le attività funzionali ad acquisire elementi conoscitivi sulla specie e sui parametri ecologici con la stessa correlati; le azioni di intervento sulla dinamica di popolazione del Cinghiale e sui relativi parametri ecologici che interagiscono con la specie; la raccolta di informazioni atte a verificare l'efficacia degli interventi realizzati.

TITOLO II – AZIONI DI PREVENZIONE PER GLI IMPATTI PRODOTTI DAL CINGHIALE

Art. 2 – Prevenzione dei danni alle produzioni agri-forestali

- 1.** La prevenzione dei danni alle produzioni agri-forestali è prevista attraverso interventi diretti ed interventi indiretti.
- 2.** Gli interventi diretti di prevenzione sono quelli che prevedono la tutela del fondo con recinzione meccanica, realizzata con rete metallica anti intrusione sostenuta da pali in legno o metallici, o con recinzione elettrificata, ovvero linea elettrificata con pali di sostegno.
- 3.** Agli interventi indiretti di prevenzione sono ascritti i foraggiamenti artificiali e le colture a perdere di vegetali particolarmente appetiti dal Cinghiale.
- 4.** Il Parco annualmente stabilisce le risorse dedicate ad un fondo destinato ad erogare contributi per la realizzazione degli interventi di prevenzione, indicando gli importi destinati agli interventi indiretti e a quelli diretti.
- 5.** I contributi sono concessi a seguito di bando annuale promosso dal Parco e, qualora le richieste non esuberino la disponibilità finanziaria del fondo, a seguito di domande che verranno accolte sino alla concorrenza della disponibilità economica del fondo stesso.
- 6.** Possono beneficiare dei contributi per le opere di prevenzione i conduttori di fondi agricoli ricadenti nel territorio del Parco.
- 7.** Il contributo per la realizzazione delle recinzioni meccaniche, fatto salvo che vengano realizzate in conformità alle norme urbanistiche vigenti, può essere concesso solo per la tutela di impianti arborei micorrizzati per la produzione del tartufo (tartufaie) o per la recinzione di aree destinate a produzioni orticole di superficie superiore a mq. 1.000 ed inferiori a mq. 10.000. Il Parco contribuisce all'acquisto dei materiali per la realizzazione dell'impianto di recinzione con importo massimo definito annualmente con l'approvazione del bando, sulla base dei fondi disponibili.

- 8.** Il contributo per la messa in opera di recinzioni elettrificate può essere concesso solo per salvaguardare le colture agricole. Il Parco contribuisce all'acquisto dei materiali per la realizzazione dell'impianto di recinzione elettrificata con importo stabilito annualmente con l'approvazione del bando, sulla base dei fondi disponibili.
- 9.** Le colture a perdere devono essere localizzate, in appezzamenti di superficie non superiore a mq. 20.000, di preferenza nelle zone indicate dal Piano annuale di gestione, di cui al successivo art. 6 – comma 4, ai margini di aree boscate o arbustate. I campi con colture a perdere non possono essere localizzati a distanza inferiore a m. 500 dai confini del Parco e limitrofe a coltivazioni produttive in atto. Le colture a perdere devono essere mantenute di preferenza durante il periodo estivo. Per le colture a perdere il Parco riconosce un contributo sulla base del valore di mercato, calcolato in campo, di ogni tipologia colturale.
- 10.** I foraggiamenti artificiali vengono realizzati dal Parco sulla base di quanto previsto dal Piano annuale di gestione, di cui al successivo art. 6 – comma 4. Il Parco provvede a fornire le strutture atte al foraggiamento, quando necessarie, e l'alimento utilizzato. Il Parco può incaricare personale atto ad assicurare la cura delle operazioni di foraggiamento artificiale, individuato tra gli Operatori di gestione del Cinghiale dalla stesso abilitati di cui al successivo art. 7 comma 1 lett. b) e c), ovvero sia tra quelli che partecipano all'attività di controllo del Cinghiale tramite abbattimento diretto sia tra coloro che non esercitano il controllo, nel qual caso riconoscendo a questi ultimi, a titolo di rimborso spese giornaliero, una quota in carne macellata di Cinghiale di proprietà dello stesso, di cui al successivo art. 9 comma 9
- 11.** Con il bando annuale il Parco determina le risorse destinate ad ogni tipologia di intervento, i tempi di presentazione delle richieste, la modulistica che deve essere utilizzata per presentare le domande, i criteri per la formazione della graduatoria e le clausole di impegno dei beneficiari.
- 12.** La graduatoria dei beneficiari viene realizzata dal valore maggiore al minore che si ottiene utilizzando la seguente formula: $AR \times UA \times V$, dove: AR è il fattore attribuito alle aree a diverso rischio di evento dannoso, come definite al successivo art. 5 comma 8 identificate con 4 classi; UA è il coefficiente attribuito rispetto all'uso alimentare della produzione da parte del Cinghiale, con 3 categorie corrispondenti a basso-medio-alto; V è la stima del valore economico della produzione interessata all'intervento preventivo.
- 13.** Le clausole di impegno per poter beneficiare dei contributi devono comunque rispettare i seguenti parametri minimali:
 - a)** Per la realizzazione di recinzioni meccaniche il beneficiario deve garantire il mantenimento delle stesse per un periodo non inferiore ad anni 10 nel caso vengano tutelate colture orticole e per 15 anni per la tutela di tartufaie, impegnandosi a non richiedere risarcimento dei danni prodotti dal cinghiale nelle aree recintate per egual periodo, salvo cause di forza maggiore;
 - b)** Per ottenere il contributo atto a realizzare le recinzioni elettrificate i richiedenti devono garantire l'impiego delle strutture per un periodo non inferiore a 5 anni, salvo cause di forza maggiore, e la rinuncia alla richiesta di risarcimento danni, nei fondi salvaguardati per ugual periodo.
- 14.** Il Parco entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del bando approva la graduatoria per la concessione dei contributi secondo le seguenti modalità:
 - a)** Entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il beneficiario del contributo per la realizzazione di recinzioni elettrificate deve provvedere all'acquisto dei relativi materiali. Il Parco eroga il contributo entro 30 giorni dalla data entro cui il beneficiario presenta

rendicontazione dei costi relativi all'acquisto dei materiali per la realizzazione della recinzione elettrificata, sulla base delle fatture quietanziate, secondo le modalità definite dall'apposito bando indicato al precedente comma 5 Decorsi i termini indicati, salvo proroghe che il Parco può concedere sulla base di specifiche motivazioni addotte dal beneficiario, il richiedente perde i benefici accordati..

b) Entro 180 giorni dalla concessione del contributo per la realizzazione della recinzione meccanica, il beneficiario deve provvedere alla realizzazione della stessa. Il Parco eroga il contributo nei 30 giorni successivi alla presentazione della rendicontazione dei costi di acquisto dei materiali e, sulla base delle fatture quietanziate, secondo le modalità definite dall'apposito bando indicato al precedente comma 5 Decorsi i termini indicati, salvo proroghe che il Parco può concedere sulla base di specifiche motivazioni, il richiedente perde i benefici accordati.

15. Qualora il Parco a seguito delle dichiarazioni di produzione agricola, di cui all'art. 4 comma 3 ravvisi impianti e/o aree particolarmente soggette a rischi di danneggiamento delle colture, può prescrivere ai conduttori di recintare i fondi con linee elettrificate con il contributo dell'Ente di entità analoga a quella prevista al precedente comma 8.
16. Il Parco effettua il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di prevenzione adottati riportando su apposito Sistema Informatico Territoriale (GIS) tutti le localizzazione degli interventi ed i relativi dati tecnici.

Art. 3 – Prevenzione del rischio di incidente stradale

1. Il Parco almeno semestralmente opera il monitoraggio dei potenziali punti di attraversamento delle sedi stradali utilizzate dal Cinghiale. Allo scopo il Parco definisce il reticolo stradale oggetto di monitoraggio, mappando in apposito GIS i trottoi di Cinghiale individuati.
2. L'azione di monitoraggio può essere eseguita da personale del Parco o dagli Operatori di cui al successivo art. 7 comma 1 lett. a), b), c).
3. Il Parco, a seguito del rilevamento di siti utilizzati dal Cinghiale per l'attraversamento della sede stradale, comunica ai soggetti competenti della gestione del reticolo stradale le criticità rilevate e collabora con gli stessi per adottare misure di prevenzione.

TITOLO III – PROCEDURE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRO-FORESTALI

Art. 4 – Oggetto e beneficiari del risarcimento

1. Il Parco risarcisce i danni prodotti dal Cinghiale alle produzioni agro-forestali nei fondi ricadenti nel territorio compreso nel Parco Stesso.
2. Possono beneficiare del risarcimento coloro che sono conduttori di fondi agricoli, denominati in seguito PoCA.
3. I PoCA devono dichiarare di norma entro l'avvio dell'annata agraria, individuata nel 11 novembre, le tipologie che vengono coltivate ogni anno affinché il Parco possa pianificare strategie di prevenzione dei danni che potenzialmente il Cinghiale può arrecare o concertare con l'interessato eventuali misure preventive, salvo variazioni e/o nuove indicazioni di colture da dichiarare al Parco entro e non oltre il mese di febbraio.

4. La dichiarazione di produzione agricola, resa su apposito modulo fornito dal Parco è obbligatoria, e quindi pregiudiziale, per poter ottenere risarcimenti danni prodotti dal Cinghiale.
5. Il Parco dimezza l'indennizzo dei danni periziati quando il conduttore non ottemperi alle prescrizioni previste all'art. 2 comma 15
6. Il Parco al fine di monitorare gli impatti sulle produzioni agricole riporta su apposito GIS le informazioni riferite alle dichiarazioni rese di produzione agricola.

Art. 5 – Procedure per il risarcimento dei danni

1. I PoCA che subiscono danni causati da Cinghiale alle produzioni agro-forestali producono richiesta al Parco nel momento che l'evento dannoso viene rilevato.
2. La richiesta di risarcimento danno deve essere trasmessa utilizzando apposita modulistica fornita dal Parco in cui sono riportati i dati del richiedente, le informazioni riferite al fondo e alle colture danneggiate, la data prevista di raccolto, copia del contratto di coltivazione qualora stipulato. Il richiedente può produrre perizia giurata che verrà valutata dalla Commissione di cui al successivo comma 7.
3. Il Parco effettua la perizia dei danni denunciati impiegando un tecnico abilitato allo scopo, con sopralluogo che deve essere realizzato in presenza del titolare della coltivazione a seguito di preavviso anche telefonico curato dal tecnico. Il tecnico deve segnalare al Parco, con motivazione scritta, l'eventuale irreperibilità del denunciante o l'indisponibilità dello stesso a realizzare il sopralluogo nei termini di seguito indicati.
4. La perizia danni viene svolta entro 7 giorni dalla data di richiesta danni se in prossimità del raccolto. Qualora il danno sia stato prodotto in fasi molto antecedenti la data del raccolto e si possa verosimilmente prevedere il succedersi di ulteriori danni, il Parco può provvedere alla perizia anche in date prossime al raccolto.
5. Qualora il danno sia stato prodotto o rilevato nell'imminenza della data del raccolto o quando sia necessaria una risemina o qualsiasi altro intervento imminente sulla coltivazione, il richiedente deve comunque attendere almeno 5 giorni dal momento della presentazione della richiesta, termine entro cui il Parco provvede alla perizia, prima di effettuare gli interventi culturali. Il mancato rispetto di tali termini temporali determina l'impossibilità di periziare il danno e quindi la perdita del diritto di beneficiare al risarcimento.
6. Nei casi in cui la perizia evidenzia che il raccolto è stato danneggiato in modo da rendere meno del 50% della produzione stimata, il Parco può concertare con il richiedente che la coltura sia destinata a perdere per il foraggiamento artificiale, pattuendo sulla base delle rendite di mercato il corrispettivo dell'acquisto della coltura in campo.
7. Il tecnico addetto provvede a periziare il danno denunciato, secondo le modalità tecniche in uso, compilando apposito modulo prodotto dal Parco, i cui dati devono essere riportati nell'apposito GIS di gestione del Cinghiale. Entro ogni semestre le perizie vengono valutate da una apposita Commissione danni che stabilisce l'entità del risarcimento da corrispondere sulla base dei valori di mercato locale del prodotto danneggiato alla data della perizia. Entro 30 giorni successivi alla redazione della proposta di liquidazione determinata dalla commissione danni e previa comunicazione dell'importo riconosciuto al richiedente, il Parco provvede a liquidare il risarcimento.

8. Qualora il danneggiato contesti l'entità dell'importo riconosciuto per il risarcimento danni, il Parco liquida il 50% del danno valutato dalla Commissione di cui sopra, sino alla risoluzione del contenzioso.
9. La Commissione danni è costituita dal Direttore del Parco o suo delegato, con funzioni di presidenza, dal funzionario Responsabile dell'Ufficio competente in materia di agricoltura della Comunità Montana, dal perito designato dal Parco, da due rappresentanti designati dalle Associazioni Agricole riconosciute e maggiormente rappresentative a livello provinciale. La commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 membri.
10. Annualmente tutte le richieste ed i relativi indennizzi danni sono registrati in apposito GIS. Sulla base dei siti con maggiore concentrazione di danni, sia in termini di numero di domande che di entità degli importi, viene prodotta la carta dei danni che è funzionale a classificare le aree di rischio in quattro categorie: basso; medio; alto; molto alto.

TITOLO IV – Gestione e controllo numerico del Cinghiale

Art. 6 – Gestione del Cinghiale

1. La gestione viene definita dal Parco attraverso un apposito Piano quinquennale, approvato dal Consiglio della Comunità Montana, che deve essere attuato attraverso uno specifico Piano annuale, approvato dalla Giunta della C.M.
2. Il Piano quinquennale fissa gli obiettivi delle azioni gestionali che devono definire: la stima di densità agro-forestale della popolazione di cinghiale che pertanto viene ritenuta sostenibile; il livello delle domande di risarcimento danni ed i relativi oneri economici massimi oltre i quali il Parco determina gli interventi di controllo numerico della popolazione di Cinghiale.
3. Il Piano quinquennale, che deve essere approvato entro 3 mesi dalla scadenza del precedente Piano, deve contemplare:
 - la pianificazione territoriale funzionale ad una gestione mirata della specie e all'organizzazione degli interventi di controllo numerico, attraverso Zone di gestione;
 - le metodologie di censimento che devono essere adottate per stimare la popolazione di Cinghiale;
 - le azioni di prevenzione che devono essere adottate per la riduzione degli impatti che il Cinghiale può produrre;
 - le modalità di controllo numerico della popolazione di Cinghiale, quando necessarie;
 - le modalità atte a verificare i risultati ottenuti;
 - il personale coinvolto nelle operazioni gestionali;
 - la sintesi dei risultati conseguiti nelle attività gestionali pregresse.
4. Il Piano annuale, che deve essere approvato dalla Giunta della Comunità Montana entro il 31 gennaio, deve determinare, sulla base delle informazioni raccolte, gli interventi esecutivi e le strategie contingenti da adottare. Il Piano deve riportare altresì i dati consuntivi riferiti a tutte le attività gestionali realizzate nell'anno precedente che devono essere rese note alle categorie interessate.
5. Il Piano annuale si completa con il disciplinare attuativo volto a stabilire le modalità di intervento delle azioni previste.

6. Il Parco, al fine di ottimizzare la gestione del Cinghiale, si impegna a definire strategie di intervento con i soggetti gestori dei territori limitrofi a quelli di propria competenza.
7. Tutti i dati riferiti alla gestione del Cinghiale devono essere raccolti puntualmente ed archiviati in una banca dati a costituire un Sistema Informativo Territoriale, quale strumento conoscitivo per definire scelte gestionali e valutare i risultati conseguiti.

Art. 7 – Soggetti preposti alla gestione

1. Oltre al proprio personale dipendente, il Parco può impiegare le seguenti figure per collaborare alla gestione del Cinghiale:
 - a) Laureati in discipline scientifiche dell'area naturalistica, con almeno tre anni di esperienza professionale nel settore della gestione del Cinghiale, per la realizzazione di Piani di gestione e il coordinamento di attività gestionali;
 - b) Operatori di gestione del Cinghiale;
 - c) Operatori di gestione e controllo numerico selettivo del Cinghiale;
 - d) Operatori tutor per il controllo numerico selettivo del Cinghiale;
 - e) Operatori addetti al recupero degli animali feriti.
2. Le figure di cui alla precedente lettera b) sono abilitate dal Parco a seguito di appositi corsi con esame finale.
3. Gli operatori abilitati ai sensi del precedente comma 2, che sono in possesso di licenza di porto di fucile per uso venatorio, conseguono il titolo previsto al precedente comma 1 – lett. c) a seguito di presentazione di certificato di Direttore o Istruttore di Tiro di un poligono che attesti di aver riportato 4 colpi su 5 in bersaglio da cm. 15 ad una distanza di m. 100.
4. Gli operatori abilitati ai sensi del precedente comma 3, conseguono il titolo previsto al precedente comma 1 – lett. d) dopo aver maturato esperienza nell'attività di controllo selettivo del Cinghiale, certificata da Operatore Tutor abilitato sulla base di quanto previsto da apposito disciplinare stabilito dal Dirigente del Parco. L'abilitazione di operatore Tutor può essere altresì riconosciuta dal Parco a coloro che dimostrino di aver maturato adeguata esperienza in tale attività.
5. Gli operatori di cui al precedente comma 1 – lett. e) sono abilitati dal Parco a seguito di apposito corso formativo, ovvero nel caso in cui possano dimostrare di aver svolto l'attività di recupero di Ungulati su incarico di Enti pubblici.
6. I corsi per operatore di gestione di Cinghiale devono svilupparsi attraverso almeno 24 ore di lezioni teorico-pratiche, con approfondimento dei seguenti argomenti: normativa riferita alle aree protette e per l'attività di controllo del Cinghiale; principi di ecologia; biologia, ecologia e tecniche di gestione e controllo del Cinghiale; principi di cartografia; principi di balistica. Il reclutamento dei partecipanti ai corsi avviene attraverso apposito bando in cui sono stabiliti i criteri di ammissione che devono comunque privilegiare la partecipazione dei soggetti che risiedono nei comuni interessati dalla presenza territoriale del parco.
7. Il Parco può riconoscere il titolo di cui alle precedenti lett. b) - c) - d) - e) anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione presso altri Enti di aree protette, a seguito di verifica di equipollenza del percorso formativo o integrando le predette abilitazioni con specifici moduli formativi.

8. Ogni 2 anni il Parco realizza un corso di aggiornamento per gli operatori di cui alle lettere b) e c) e richiede l'attestazione di abilitazione al tiro di precisione con carabina, secondo le modalità previste al precedente comma 3

Art. 8 – Accesso degli Operatori alla gestione

1. Sulla base del Piano annuale di gestione del Cinghiale il Parco determina le attività, con indicazione dei tempi di intervento, che possono essere svolte dagli operatori aventi le abilitazioni di cui all'art. 7, comma 1 lett. b) – c) – d) – e) e che abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento previsti all'art. 7 comma 8
2. Vengono ammessi a collaborare alla gestione del Cinghiale gli operatori abilitati di cui alle lett. b) – c) del comma 1 dell'art. 7 che garantiscono la disponibilità a partecipare almeno alle seguenti attività, se richieste, con un impegno minimo e secondo le modalità previste annualmente con il piano di gestione:
 - a) Censimento della popolazione di cinghiale;
 - b) verifica degli attraversamenti stradali di cui all'art. 3
 - c) foraggiamenti artificiali;
 - d) collaborazione alla gestione di mezzi di cattura del Cinghiale;
 - e) interventi di controllo numerico della popolazione di cinghiale tramite abbattimento;
 - f) seminari formativi.
3. Agli Operatori di gestione e controllo numerico selettivo del Cinghiale che non prestano le collaborazioni previste al precedente comma, stabilite nell'ambito del disciplinare attuativo, vengono applicate limitazioni riferite all'attività di controllo previste nel piano annuale.
4. Con il piano annuale di gestione vengono altresì previste premialità per gli operatori che prestano collaborazioni ulteriori a quelle minime richieste.

Art. 9 - Modalità di controllo numerico della popolazione di Cinghiale

1. Il controllo numerico della popolazione di Cinghiale avviene al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi in esecuzione del Piano annuale, previsti al precedente art. 6 comma 2 durante l'intero anno. Il controllo numerico viene altresì realizzato nei casi in cui il Cinghiale determini impatti non sostenibili anche a livello locale.
2. Il controllo numerico può essere effettuato attraverso cattura e abbattimento diretto con sparo. Il numero totali dei Cinghiali abbattuti e/o catturati deve rispettare quanto previsto dal Piano annuale.
3. Per le catture possono essere impiegate apposite gabbie o recinti al cui acquisto e predisposizione provvede il Parco con la collaborazione degli Operatori di gestione.
4. I mezzi di cattura possono essere impiegati nelle aree agricole coltivate, ed in particolare dove si sono manifestati danni o in zone ad alto rischio di danno, nel caso in cui i conduttori delle stesse si rendano disponibili ad impiegarle e a monitorarle. Gli Operatori di gestione collaborano alla messa in opera delle trappole, verificando periodicamente il loro funzionamento, nonché intervengono nel caso di cattura del Cinghiale adottando specifico protocollo stabilito con il disciplinare del Piano.
5. Il controllo tramite abbattimento diretto può avvenire:

- a) da postazione fissa in orario crepuscolare;
 - b) da postazione fissa in orario notturno anche con uso di fari;
 - c) in località temporanee ove l'intervento si rende necessario per far fronte ad emergenze di danno o per rischi alla pubblica incolumità.
6. Le postazioni fisse sono siti, o altane removibili, individuati, tabellati, georeferenziati e approvati dal Parco in cui l'operatore ha l'obbligo di posizionarsi per realizzare gli abbattimenti di controllo. Le postazioni, individuate dal personale del Parco con la collaborazione degli Operatori, sono localizzate in tutto il territorio del Parco e devono essere poste in condizione di sicurezza. Rispetto al totale delle postazioni individuate, annualmente possono essere attive un totale di postazioni numericamente pari al doppio degli operatori autorizzati addetti al controllo e comunque entro un massimo di n. 150 postazioni. L'azione di abbattimento può essere svolta esclusivamente dal punto in cui la postazione è segnalata o con spostamenti dalla stessa che sono specificamente descritti in apposita scheda riferita a ciascuna postazione. Lo spostamento dal punto identificativo della postazione non può comunque superare i m. 50.
 7. Le località temporanee vengono indicate dal Parco e gli interventi possono essere realizzati sia in orario diurno che notturno, in qualunque caso a seguito di sopralluogo preventivo per individuare la zona di sparo.
 8. Quale mezzo di abbattimento può essere impiegato esclusivamente fucile ad anima rigata a caricamento singolo manuale, munito di ottica di precisione, di calibro adeguato allo scopo. Le munizioni impiegate devono essere in leghe atossiche.
 9. I cinghiali catturati ed abbattuti sono di proprietà del Parco. Il Parco può disporre che gli animali abbattuti, dopo le necessarie ispezioni sanitarie previste dalla normativa vigente, vengano destinate:
 - a) alla vendita o ad enti benefici;
 - b) agli Operatori volontari e agli agricoltori che collaborano all'attività di cattura, in porzioni o nella totalità dei capi, quale riconoscimento del rimborso spese.
 10. Gli eventuali introiti derivanti dalla vendita delle carni sono prioritariamente destinati al sostegno delle spese per la gestione del Cinghiale.

Art. 10 - Modalità di esecuzione del Piano di controllo numerico del Cinghiale

1. Annualmente il Parco definisce, nell'ambito del Piano ed in base al disciplinare attuativo, i periodi di intervento e le modalità per l'esecuzione del Piano di controllo numerico del Cinghiale. Le azioni di controllo attraverso abbattimento non possono essere svolte in coincidenza di giornate festive.
2. Possono accedere al controllo gli Operatori abilitati che hanno fornito le disponibilità minime richieste dal Parco come riportate al precedente art.8 comma 2.
3. Il Parco definisce il numero di operatori ammissibili in ogni Zona di gestione rispetto alle caratteristiche morfologiche, alle tipologie di uso del suolo e alla superficie della stessa. Il Parco ammette in ogni Zona di gestione gli operatori che fanno richiesta privilegiando coloro che risiedono in località più prossime alla Zona di gestione, comunque a seguito di concertazione con gli operatori.

4. Giornalmente possono operare in ogni Zona di gestione un numero di operatori pari al 50% di quelli autorizzati dal Parco ad intervenire nella Zona stessa e comunque in numero non superiore a 10.
5. Gli operatori di ogni Zona di gestione designano una rosa di referenti per assolvere al ruolo di Responsabile di Zona, che viene nominato dal Parco. Il Responsabile di Zona deve essere disponibile per coordinare le attività degli Operatori e per interloquire con il Parco in rappresentanza degli Operatori.
6. Prima della data di avvio di ogni fase del piano di controllo ogni Responsabile di Zona, sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento e dal Disciplinare attuativo, formula un calendario delle uscite nelle stazioni fisse, assicurando che tutti gli operatori abbiano pari possibilità di effettuare uscite di controllo, fatte salve le limitazioni o premialità stabilite dal Parco. Il Responsabile di Zona, a riprova che il calendario sia condiviso e noto a tutti gli Operatori della Zona, deve far apporre firma di presa visione agli stessi prima che il calendario venga consegnato al Parco nei termini indicati annualmente dallo stesso.
7. Giornalmente l'operatore prima di occupare la stazione ove intende intervenire comunica con sistema elettronico definito dal Parco tale intenzione, sulla base di quanto previsto dal Disciplinare attuativo.
8. L'operatore ricevuto elettronicamente dal Parco l'assenso ad operare, deve riportare in un apposito verbale di uscita, stabilito dal Parco col Disciplinare attuativo, in cui devono essere annotate: data ed ora di occupazione della stazione; numero identificativo della stazione; in caso di sparo n. di colpi esplosi; ora di abbattimento nel caso con relativo numero di codice identificativo della marca da apporre al cinghiale; ora di ferimento nel caso; orario di abbandono della stazione. I verbali devono essere riconsegnati al Parco nei termini stabiliti dal disciplinare attuativo.
9. Il Piano di controllo numerico deve essere realizzato, fatti salvi i casi di interventi in località temporanee, secondo le modalità previste con il Piano stesso.
10. Le modalità delle azioni di controllo e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione degli abbattimenti sono definite in apposito disciplinare attuativo approvato dal Parco.

Art. 11 - Recupero dei capi

1. In caso di ferimento dei capi l'operatore selecontrollore o tutor dovranno darne immediata notizia ad un referente nominato dall'Ente.
2. Qualora l'azione di ricerca possa prendere avvio entro 3 ore e concludersi entro 6 ore circa dal momento del presunto ferimento, possono intervenire operatori che possiedono cani che rispettivamente hanno conseguito apposita abilitazione ed hanno superato apposita prova stabilita da disciplinare attuativo.
3. Superate le 6 ore dal momento del presunto ferimento, la ricerca del capo è effettuata da apposito personale denominato Recuperatore, nominato dall'Ente, che utilizzi cani per la ricerca di animali feriti, delle razze riconosciute dall'Associazione Cinofila Internazionale (Pastore Bavarese o Hannoveriano), comunque abilitati.
4. Il recupero deve essere effettuato con cani portati alla corda lunga.

5. Il recuperatore non può controllare operare nel caso in cui svolga nella stessa giornata anche l'attività di controllo numerico tramite abbattimento.
6. Il Parco definisce nell'ambito del Piano annuale un riconoscimento all'operatore quale rimborso spese per gli interventi realizzati. Al recuperatore, a titolo di rimborso spese, viene destinata una quota di cinghiale macellato di disponibilità del Parco per ogni animale recuperato.

Art. 12 - Commissione consultiva e disciplinare

1. L'Ente Parco istituisce una apposita commissione che ha compiti:
 - a) consultivi in merito all'approvazione e realizzazione del Piano di gestione degli Ungulati;
 - b) di applicare i provvedimenti disciplinari riportati all'art. 13.
2. Fanno parte della commissione:
 - il presidente del Parco o suo delegato;
 - 1 rappresentante degli ambientalisti iscritto al registro di operatore-rilevatore;
 - 1 rappresentante degli agricoltori iscritto al registro di operatore-rilevatore;
 - 1 rappresentante degli iscritti ai registri di operatore selecontrollore e/o tutor;
 - il Dirigente della Comunità Montana o suo delegato;
 - 1 tecnico faunista, di comprovata esperienza, nominato dall'Ente Parco.
3. La commissione viene convocata dal Dirigente dell'Ente ed ha validità con la presenza di almeno il 50% dei componenti in prima convocazione e di 1/3 dei componenti in seconda convocazione.

Art. 13 - Provvedimenti disciplinari

1. Per il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari del Parco, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti Leggi sono applicate le seguenti sanzioni disciplinari.
2. Coloro i quali compiano atti di bracconaggio o subiscano altre sanzioni penali avendo arrecato danno all'ambiente all'interno dell'area Parco non sono ammessi a partecipare a corsi di gestione della fauna, promossi dal Parco, per un minimo di 3 ad un massimo di 10 anni dalla data della condanna. In recidiva non saranno ammessi a partecipare a corsi.
3. Coloro che hanno partecipato a corsi per la gestione della fauna promossi dal Parco o siano iscritti ai registri di operatore, di cui all'art.2 comma 2 del presente regolamento, compiano atti lesivi per la fauna e/o per l'ambiente all'interno dell'area Parco che comportino sanzioni penali e/o amministrative, saranno sospesi dai registri per un minimo di 1 ad un massimo di 10 anni. In recidiva saranno esclusi dai suddetti registri.
4. Gli operatori iscritti ai registri, di cui all'art. 2, qualora non rispettino le norme del presente regolamento potranno essere sospesi dai registri stessi per un minimo di 15 giorni ad un massimo di un anno. In recidiva potranno essere sospesi da 30 giorni a 2 anni.
5. Il piano annuale ed il disciplinare attuativo prevedono provvedimenti che possono contemplare sospensioni e/o limitazioni nell'accesso agli operatori, di cui all'art. 7, alle attività previste nel piano stesso o riferite ad anni successivi.

TITOLO V – NORME DI COMPLETAMENTO

Art. 14 – Regolamentazione accessoria

- 1) Per quanto attiene alle modalità di risarcimento dei danni alle produzioni agricole causate dall'altra fauna selvatica omeoterma, si applicano le procedure ed i criteri previsti dal presente regolamento agli artt. 4 e 5.

Nel caso in cui i coltivatori abbiano già realizzato strutture di prevenzione autonomamente o in data antecedente all'approvazione del presente regolamento, il Parco può concertare con gli stessi misure di manutenzione degli impianti di prevenzione con riconoscimento di contributo per l'acquisto di materiali, fatto salvo che vengano ratificati gli impegni previsti all'art. 2 comma 13

Regolamento per la gestione del cinghiale e per il risarcimento danni alle produzioni agro-forestali nel Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, al punto 6: Regolamento per la gestione del cinghiale e per il risarcimento danni alle produzioni agro-forestali nel Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.

Circa l'ultima cosa che chiedeva il sindaco di Cerreto, giuridicamente fino ad oggi non è possibile. L'obiettivo è quello del contenimento della specie. Come diceva il sindaco di Fabriano, e sono d'accordo, non è eradicabile. Io credo che noi siamo nelle condizioni che lui dice, cioè che il censimento è fatto nel "pre", però non ci metto la mano sul fuoco, quindi ne discuteremo.

L'obiettivo del regolamento è quindi il contenimento della specie. Per questo contenimento si prendono alcuni provvedimenti. Uno è quello che facciamo ormai — lo fanno i tecnici e i volontari — molto bene, che è la caccia di selezione. Anche quest'anno abbiamo raggiunto circa 500 elementi, quindi siamo intorno all'80% dell'obiettivo. Prima c'è stato qualche problema con il mattatoio di Sassoferrato, quest'anno c'è stato qualche altro problema, però le novità sono le seguenti. Primo, il trappolaggio. Non si può fare quello che chiedeva il sindaco Alessandrini ma, qualora gli agricoltori siano disponibili e d'accordo, si può mettere sui terreni di questi agricoltori delle trappole — lo faremo in via sperimentale — il contadino si impegna a controllare queste trappole, nel caso in cui in queste trappole ci siano degli animali chiamare subito i selecontrollori i quali devono arrivare entro 24-48 ore e abbattere gli animali intrappolati. Abbiamo già detto che in questo caso il contadino verrà ricompensato per il controllo della gabbia, con una parte dell'animale.

GIANCARLO SAGRAMOLA. Pongo un problema: l'animale intrappolato sei sicuro che può essere abbattuto?

PRESIDENTE. Sì, sì, finalmente l'abbiamo superato, non ci sono problemi.

GIANCARLO SAGRAMOLA. Perché noi abbiamo avuto problemi di riadattamento e poi trasferimenti in altro luogo, non abbattimento.

PRESIDENTE. Fortunatamente no, le cose sono cambiate. Era uno dei motivi per cui fino ad oggi non è stato fatto.

GIANCARLO SAGRAMOLA. Infatti era un assurdo, perché li dovevo intrappolare e poi me li dovevo tenere.

PRESIDENTE. Esattamente.

GIANCARLO SAGRAMOLA. Questo è stato superato con un regolamento, con una norma?

PRESIDENTE. Credo con la Regione, sì.

GIANCARLO SAGRAMOLA. Assicuriamoci bene.

PRESIDENTE. Sono sicuro, perché questo ce lo dice il consulente della Regione.

C'è un problema tecnico, serio: che se la gabbia non viene lavata molto bene, l'animale non ci ritorna, quindi sarà un problema di gestione, per questo c'è da fare un lavoro.

L'altra novità è questo "SOS cinghiali" che vale sia per le zone libere che per le zone non urbane come ho detto prima sbagliando, ma ovviamente periurbane, nel senso che l'animale non può stare dentro il paese, non è che si spara dentro i paesi, dentro i centri storici o dentro le frazioni, però nelle aree periurbane, cioè a una distanza non inferiore a 100 metri dalle zone abitate, su segnalazione che i cittadini dovranno fare a voi sindaci, voi chiamate questo "SOS cinghiali" e i nostri operatori in 24-48 ore intervengono per abbattere e per fare delle operazioni. Ovviamente questo vale solo dentro il parco. (*Interruzione*). Dipende dalle aree e dalla quantità, però sono rintracciabili. Se volete, la prossima volta facciamo un incontro, come chiesto dal sindaco di Fabriano, con il nostro esperto che può darvi delle risposte più precise. Mi dicono che è vero che sono andati via, ma siccome l'"SOS cinghiali" vale non per un cinghiale singolo, mi dicono che, siccome si parla di un avvistamento di 5, 6, 10 cinghiali, sono rintracciabili facilmente, se si arriva entro 24-48 ore.

Quindi, a 100 metri dalle zone urbane tu chiami “SOS cinghiali” — daremo un numero telefonico verde — e i nostri intervengono nel giro di 24-48 ore. Siccome parliamo di 5, 6, 10 cinghiali, mi dicono che entro 24-48 ore sono rintracciabili e abbattibili.

GIANCARLO SAGRAMOLA. Oggi non abbiamo avuto occasione di parlare. In questo regolamento vedo una piccola lacuna, ma facciamo una riflessione approfondita. Non è oggetto di questa mattinata, approviamo così, non c'è problema, però secondo me è da valutare se è questione da studiare quella della girata. Però se c'è “SOS cinghiale” come lo proponi, potrebbe essere una soluzione che va incontro a questo ragionamento.

PRESIDENTE. Va in quella direzione.

GIANCARLO SAGRAMOLA. Perfetto, allora non propongo nessun emendamento.

PRESIDENTE. Abbattuti i cinghiali, i danni però rimarranno. Non sono eliminabili i danni. Questo regolamento è stato discusso con le associazioni di categoria agricole, sono state fatte tre assemblee con tutti gli agricoltori. Le novità sono che noi abbiamo mappato tutto il territorio del parco, ormai abbiamo i dati degli ultimi cinque anni e quindi abbiamo zone bianche, zone gialle, zone arancione, zone rosse e zone super rosse. Cosa proponiamo noi? Nelle zone super rosse chiameremo gli agricoltori uno ad uno e già l'abbiamo fatto e proporremo loro due-tre soluzioni. Prima soluzione: dacci la terra e ci facciamo le colture a perdere. Seconda soluzione, se il terreno è più largo (l'abbiamo fatto con grandi risultati, con un agricoltore di Serra San Quirico): metà terreno lo recinti e ci metti quello che ti pare — e i recinti elettrici funzionano, stanno funzionando dappertutto — e metà ci facciamo colture a perdere. Il cinghiale mangia le colture a perdere, quando sente la scossa se ne va. A Serra San Quirico abbiamo fatto esperimenti sotto il monte Murano: da quattro anni le cose funzionano e il contadino, che prima non raccoglieva niente, adesso metà raccoglie. Ultima questione, perché abbiamo imparato molto dagli agricoltori, anche con qualche urlata, è quella di coltivare del mais o dei prodotti che poi noi usiamo per fare i pastoni quando dobbiamo fare gli abbattimenti, invece di andarli a comprare al Consorzio Agrario. Un contadino giustamente ci ha detto: “Voi andate al Consorzio e pagate 40, io vado al Consorzio e mi mette 20, se mi comprate a 30 ci guadagniamo tutt'e due”. Gli abbiamo detto “Hai ragione”, quindi lo faremo. Questo nelle zone rosse. Perché lì non c'è soluzione. C'è per esempio un terreno ad Avacelli e io ho parlato due volte con il coltivatore: lui ha il terreno, su tre lati c'è il bosco, non si salva, lì può fare quello che vuole, non si salva. Allora bisogna fare colture a perdere e recinzioni. Quindi puntare sulla qualità invece che sulla quantità, recintare una parte, farci delle colture di qualità (uva, favino, altre cose), il resto un sistema di protezione di colture a perdere. Il contadino non perde reddito — naturalmente le colture a perdere noi gliele paghiamo, non è che non gliele paghiamo — e un po' recupera.

Un'altra cosa molto contestata erano le valutazioni agronomiche. Cioè quale valore dare a queste perdite. Qui introduciamo delle novità, tra cui quella di una Commissione. Oggi come oggi funziona che il contadino ci dice che ha subito un danno, il nostro tecnico va lì, ci va effettivamente con molto ritardo, perché avevamo un regolamento vecchio che ormai non funziona più, quindi c'erano sempre contestazioni, perché il contadino diceva “Se arrivavi prima vedevi meglio, capivi”. Tira e molla, fino ad oggi, tranne in un caso, abbiamo sempre trovato dei compromessi, però questi compromessi hanno sempre lasciato l'amaro in bocca. Allora abbiamo detto: siccome gli amministratori non hanno nessun vantaggio a dire all'agronomo 5, 10 o 15, creiamo una Commissione composta dal nostro responsabile dell'agricoltura, l'agronomo, il direttore del parco e due tecnici nominati dalle associazioni agricole, che faccia un po' da cassa di compensazione, cioè nel caso in cui non ci sia un accordo tra l'agricoltore, il tecnico dell'agricoltore e il nostro tecnico, ci sia questa Commissione che cerchi soprattutto di non arrivare al contenzioso. Noi abbiamo solo un caso dove abbiamo rischiato il contenzioso. Per risolvere questo caso — fra l'altro, essendo

anche consigliere comunale di un altro Comune volevamo evitare di andare al contenzioso — abbiamo nominato un super esperto, che fra l'altro è una donna, sembra che un accordo sia stato trovato, anche lì con un po' di buon senso e il ragionamento, l'avvocato della controparte sembrava soddisfatto. Però questa Commissione serve soprattutto a questo.

Un'altra cosa contestata, che qui credo non ci sia, e io invece propongo di approvarla è che il regolamento sostanzialmente l'abbiamo portato anche alla Comunità del Parco, al Cts. A parte le critiche di carattere generale — sono quasi otto mesi che ci lavoriamo — tutte le osservazioni che sono venute, soprattutto dalle associazioni agricole e dei coltivatori sono state accolte, tranne una, che non c'è. Vi dico qual è, poi vi dico dateci tempo per ragionare, poi porteremo la modifica.

La questione è che fino ad oggi — e con questo regolamento proponiamo di continuare così, per quanto riguarda le recinzioni noi diamo praticamente all'agricoltore la recinzione così com'è: la compriamo, compriamo i paletti e lui se la monta. La contestazione che ci viene fatta è "Voi non considerate il lavoro". Qual è la questione? E' molto semplice: non è che non si considera il lavoro, noi potremmo anche richiedere tempo per valutare, però il problema è che i soldi sono sempre quelli, anche se sapete che in Regione la proposta arrivata in Commissione era il taglio del 30%. Fortunatamente il presidente di Federparchi in altra veste era in quella Commissione, ha posto il problema, il problema è stato capito, anche perché ho detto "Se non ci date i soldi la prima cosa che salta sono i danni". E' stato recuperato un taglio del 15%. Il taglio c'è. Quindi il problema è che i soldi sono sempre quelli, anzi sono di meno, se consideriamo anche il lavoro, ovviamente ci sono meno disponibilità per i danni. Quindi è da valutare questa cosa. Fino adesso noi non ce l'abbiamo messa, però è l'unica cosa che non è stata accolta ad oggi, va valutata, ma abbiamo bisogno di più tempo per valutarla, anche tecnicamente. La novità che c'è nel regolamento, è che nel regolamento non è più il Parco che compra e poi dà. La prima bozza prevedeva i prezzi e li abbiamo tolti, perché essendo questo un regolamento, abbiamo detto che i prezzi li facciamo anno per anno sulla base dell'andamento del mercato. Però ci è stata fatta rilevare una cosa: perché ci mandate a comprare singolarmente? Singolarmente i prezzi aumentano. Lì abbiamo trovato un escamotage: noi come ente pubblico faremo una richiesta di preventivi a ditte del territorio che ci faranno un prezzario, noi prenderemo il prezzario migliore e diremo all'agricoltore che quello è il prezzario di riferimento, dopodiché l'agricoltore può anche decidere di andare da un'altra parte, ma i soldi saranno sempre quelli. Quindi a quel punto sarà una scelta dell'agricoltore. Noi gli diamo l'opportunità di andare dalla ditta ics che fa questi prezzi e che sono i migliori, poi lui deciderà. Se trova a meno garantendo la qualità ecc., il contributo è quello.

Perché facciamo tutta questa storia? Perché giuridicamente c'era un problema se acquistavamo noi, perché noi saremmo rimasti proprietari se avessimo acquistato come ente pubblico. Quindi il contadino era un concessionario. In linea teorica, c'era anche un danno erariale, con apertura di contenzioso. In questo modo ti do un contributo, tu decidi come muoverti. Ecco perché dobbiamo ragionare sulla questione di quanto valutare il lavoro. Io per cinque anni non pago i danni che ci sono lì, lui fa come crede, quindi l'obiettivo, sia nostro che loro, l'abbiamo raggiunto.

Ripeto, le recinzioni funzionano. Noi abbiamo provato i dissuasori acustici, ma quelli purtroppo non funzionano. L'unica cosa che funziona è: per i piccoli appezzamenti la rete elettrica, per grandi appezzamenti la rete almeno mezzo metro sotto. Il problema è un altro: che rispetto a quella sotto, gli isticci vanno ancora più sotto. Quindi il cinghiale non passa ma l'istricce sì. Noi consigliamo a tutti di mettere quella elettrica, perché quella ancora funziona, funziona veramente bene, fino ad oggi ha dato ottimi risultati.

*(Esce il consigliere Sagramola:
presenti n. 8)*

Terzo ed ultimo aspetto del regolamento è: regolamentiamo anche i selecontrollori. Abbiamo fatto una mappatura dividendo il parco in zone, quindi abbiamo individuato pure dove funziona molto bene e dove non funziona molto bene. Con questo regolamento cominciamo una

sorta di “premio”: laddove la selezione funziona bene, il che significa che, a differenza di quello che diceva il sindaco di Cerreto si ammazzano, e come se si ammazzano, si ammazzano soprattutto i piccolini, non gli adulti e i sub adulti, perché quelli non devono diventare grossi. Con questo regolamento diamo anche un forte indirizzo rispetto all’andamento dei singoli selecontrollori. Ne abbiamo più di 100, abbiamo una forte richiesta di fare un ulteriore corso e un corso costa 7, 8, anche 10.000 euro. A noi interessa allargare la platea e abbiamo detto: intanto facciamo il regolamento, vediamo se riusciamo a modificare anche alcune zone dove non funziona, cerchiamo di capire se con questo regolamento nuovo riusciamo a indirizzare meglio la funzione e se ci si riesce, in qualche modo si va avanti. Quindi c’è tutto il titolo IV sulla gestione del cinghiale, come si fa, come non si fa, tutte le questioni tecniche che adesso io salto.

ANDREA BOMPRESZI. Intanto Fabrizio è stato, come sempre, intellettualmente onesto, ha detto che una delle questioni non risolte è quella del lavoro delle recinzioni che era uno dei punti che volevo mettere in risalto, perché questo regolamento comunque fa dei passi in avanti anche rispetto al problema serio degli agricoltori, che ad Arcevia, Genga, nelle realtà che più subiscono il dramma dei cinghiali, si sente molto, Siccome noi abbiamo comunque colture di qualità con cui facciamo promozione del territorio, è chiaro che agli agricoltori occorre dare delle risposte il più possibile puntuali, sapendo che il problema non si risolve in maniera definitiva ma si può ammortizzare e si può diminuire l’impatto.

Rispetto a quello che tu hai detto Fabrizio, vorrei però una certezza nel senso che io lo voto questo regolamento, però con su questa clausola per cui tu ti impegni comunque a dare una soluzione a questo problema, che poi troverete nel tempo. Quindi ci sto a questa logica: intanto lo votiamo perché facciamo partire una serie di interventi positivi, su questo punto del lavoro degli agricoltori da riconoscere, e non è semplice, se c’è questo impegno il mio voto è comunque favorevole, perché questo regolamento, leggendolo attentamente, comincia a dare delle risposte serie agli agricoltori. Questa è la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Vorrei ricordarvi una cosa molto importante. Con l’art. 5 sulla questione di dare risposte celeri, il Parco si impegna — ed è un impegno serio — anche dal punto di vista economico, a intervenire sui territori in maniera addirittura preventiva. Noi ci diamo proprio dei tempi. Mentre adesso il nostro agronomo si presenta ad annata finita — ci sono molte discussioni sugli agricoltori, sul fatto che possono o non possono riseminare quando sono i momenti in cui si può fare, noi con l’art. 5 ci autoimponiamo dei tempi per dare delle risposte migliori in tempi più brevi, agli agricoltori. Non solo ma con quel monitoraggio di cui parlavo prima, gli agricoltori in cambio ci dicono che cosa semineranno quell’anno. Per noi è molto importante avere questa mappa, perché se chiama Alessandrini, quando il nostro agronomo va a Sassoferrato, da Fabriano a Cerreto, se ha la mappa — e ce l’avrà sul computer, con il Gis — e vede che passa in una zona rossa, guarda, sa che lì è stato piantato il favino piuttosto che il pisello piuttosto che un’altra cosa e addirittura non dico che si accorge prima del contadino, perché prima del contadino non si accorge, però può essere più tempestivo e tutti concordano che questa tempestività dovrebbe diminuire di molto il contenzioso. Soprattutto dovrebbe dare al contadino la possibilità, qualora il danno avvenga in fase di semina, di riseminare, perché è prevista proprio una contrattazione per decidere se seminare, cosa seminare ecc. Quindi c’è un impegno reciproco tra noi e gli agricoltori: gli agricoltori si impegnano, entro l’11 novembre, che è San Martino e inizia l’annata agraria, poi in realtà le associazioni agricole ci hanno contestato questa cosa, perché sanno che questa cosa ricadrà su di loro, e allora abbiamo detto “Va bene, in linea normale entro l’11 novembre, in linea eccezionale entro il 28 febbraio, ci dici che cosa tu semini, in modo che io possa fare addirittura il controllo preventivo”. E’ un grande impegno che ci costerà pure qualcosa — bisognerà verificare un diverso tipo di contributo per l’agronomo — però questo dovrebbe andare nella direzione del massimo della tempestività nel riconoscimento dei danni e nel risarcimento, che avverrà due volte

all'anno. Questo è un regolamento, ma in realtà è un patto che abbiamo sottoscritto con gli agricoltori da una parte e con i selecontrollori dall'altra.

GIUSEPPE CORINALDESI. Questo all'interno del parco. Per quei Comuni che invece stanno ai confini del parco, nel momento in cui metteremo i recinti elettrici cosa succede?

PRESIDENTE. Bisogna chiedere di entrare nel parco. C'è chi vuole uscire, chi vuole entrare può fare le aree contigue.

GIUSEPPE CORINALDESI. Ma noi siamo già dentro la Comunità montana, quindi almeno per quelli.

PRESIDENTE. Come ho detto prima, ho già detto ai miei uffici di convocare un incontro con i presidenti dei due Atc. Siccome la Comunità montana ha due rappresentanti, uno nell'Atc 1 e uno nell'Atc 2, ho chiesto ai miei uffici di organizzare un incontro, dopo l'approvazione di questo regolamento, quindi entro gennaio convocare i due presidenti degli Atc e i due rappresentanti della Comunità montana per affrontare questa questione, cioè per metterci d'accordo su come fare — come avevamo fatto con la Provincia — in modo che quello che succede fuori succeda anche dentro, il più compatibilmente possibile. Quindi si tratterà — sono due persone brave Staffolani e l'ex segretario generale di Osimo — di chiedere un incontro. So che sono persone disponibili, quindi spero che si possa fare questa azione comune, che sicuramente funzionerà bene.

Il Presidente, non avendo alcun altro consigliere chiesto di parlare, pone in votazione, per alzata di mano, la proposta.

La votazione dà il seguente risultato:

- *consiglieri presenti n. 8 (essendo uscito il consigliere Sagramola)*
- *astenuti nessuno*
- *consiglieri votanti n. 8*
- *voti favorevoli n. 8*
- *voti contrari nessuno*

Visto il risultato della votazione, il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità.